

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1984

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERNARDI, AVERARDI, SANGALLI

Presentata il 31 ottobre 1969

Disposizioni ai fini del reinserimento nell'economia nazionale degli agricoltori profughi dai paesi del continente africano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 14 dicembre 1967 la Commissione affari interni, discutendo il disegno di legge « Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi dei paesi africani », approvava il seguente ordine del giorno: « La Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 4478, considerata l'urgenza di modificare le leggi che regolano l'assistenza ai profughi, invita il Governo ad elaborare provvedimenti per la soluzione dei problemi relativi agli agricoltori, all'equipollenza dei titoli di studio e al diritto di concessione di farmacie, nonché altre proposte riguardanti il definitivo inserimento dei profughi nella vita sociale ed economica del paese ».

Per venire incontro a tale voto, furono presentate alcune proposte di legge, che la Camera non ebbe però il tempo di prendere in esame, essendo subito dopo intervenuta la chiusura della legislatura.

Con la presente proposta di legge s'intende ammettere gli agricoltori profughi dai paesi del continente africano ad usufruire dei benefici stabiliti dalla legge 26 maggio 1965, numero 590 per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. La nostra iniziativa, oltre a rispondere allo spirito dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 — il quale prevede per i profughi la possibilità di riprendere in qual-

siasi comune dove volessero fissare la propria residenza, la stessa attività già esplicata nei territori di provenienza — permetterebbe loro di inserirsi positivamente nell'agricoltura nazionale, con evidente vantaggio per quest'ultima, poiché essa usufruirebbe dell'apporto di alcune decine di miliardi di lire, rappresentanti l'ammontare dell'indebitto per i beni agricoli espropriati in Tunisia e la cui riscossione in Italia è già iniziata.

Essa è inoltre resa necessaria dal fatto che attualmente il profugo coltivatore, il quale, in attesa di reinserirsi nell'agricoltura, ha accettato per poter sopravvivere qualsiasi lavoro non agricolo, viene escluso dai benefici delle leggi vigenti poiché secondo le informazioni raccolte dagli ispettorati competenti, tramite i carabinieri, per il rilascio del certificato di idoneità per l'acquisto del fondo, egli naturalmente non risulta al momento lavoratore in agricoltura.

È perciò che tale requisito, voluto dalla legge, deve ricavarsi dalla certificazione consolare che riguarda una effettiva qualificazione ed una esplicita attività, e non già da informazioni di oggi che si riferiscono non alla capacità e attività effettiva del soggetto bensì ad un ripiego richiesto da una condizione (quella di profugo) non dipendente dalla volontà e capacità dell'interessato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I profughi dai paesi del continente africano, già agricoltori in quei paesi, in possesso dell'attestato di coltivatori diretti rilasciato dalle autorità consolari italiane, che intendano riprendere la stessa attività, possono usufruire di tutti i benefici previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e di tutte le altre agevolazioni e provvidenze vigenti a favore dei coltivatori diretti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, riguardanti la composizione del nucleo familiare ed anche se temporaneamente occupati in attività non agricole.